

EDITORIALE	pag. 02
PAGAMENTO ANTICIPATO DI TASSE IPOTECARIE E DI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI	pag. 03
TRASFORMAZIONE DA SRL A SAS DISCIPLINA FISCALE DELLE PERDITE	pag. 06
COMPENSI SPETTANTI AI CAF E AI SOSTITUTI D'IMPOSTA, GLI ADEGUAMENTI PER IL 2004	pag. 09
GIOCHI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO, ESENZIONE AI FINI IVA	pag. 10
TASSAZIONE DEI REDDITI TRANSFRONTALIERI	pag. 17
CONFERIMENTO DI IMMOBILE IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE	pag. 22
VIOLAZIONI DEL CODICE STRADALE L'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA	pag. 24



FINANZA UNITA

Anno XVII - Numero 6 - Luglio Agosto Settembre 2005
Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:

FIM SERVICE SNC
via Milano 14/B - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)
Tel.: 02/9516912 (10 linee r.a.) - www.fimservice.it
info@fimservice.it

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)

Direttore Tributario: Rosario Morgante

Redattori: Massimo Campolo - Domenico Miele - Danilo Zanelli

Stampa: Grafiche Migliorini - Melzo (MI)

Abbonamenti:

Annuale ordinario Euro 111,55 + spese di spedizione
Annuale Sostenitore Euro 214,85 con CD-ROM + spese di spedizione

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

L'editore informa che la pubblicazione ottempera a quanto dispone il Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.95138626.

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.

Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali. Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.

Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990

Registro dell'Imprese di Milano iscrizione n. 293524

Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96

Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.

Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati

Numero Verde: 800-015.055

Fax: 02.95.13.86.26 - 02.95.16.780

Nei prossimi anni l'utilizzo delle tecnologie informatiche diventerà la regola nei rapporti tra i cittadini e l'amministrazione. I documenti cartacei saranno progressivamente sostituiti dai quelli telematici.

Un grande passo avanti in questa direzione sarà compiuto tra pochi mesi.

Il 1° gennaio 2006, per effetto del decreto legislativo n. 82, approvato il 7 marzo 2005, entrerà in vigore il "Codice dell'Amministrazione digitale", che rappresenta il tentativo di regolare, con una disciplina completa e sistematica, l'applicazione delle tecnologie digitali alla PA.

La notizia, in verità, non è stata accolta con favore dagli osservatori, che hanno pesantemente criticato i contenuti del testo, riproponendo argomentazioni simili a quelle rese note dal Consiglio di Stato nel parere espresso il 7 febbraio 2005.

In effetti il Consiglio di Stato, esaminando nel dettaglio la bozza del decreto legislativo, ne ha messo in luce soprattutto i difetti e le contraddizioni. Il Governo, tuttavia, non ha tenuto conto di queste indicazioni e ha riconfermato, nella sostanza, tutti gli aspetti meno convincenti del decreto legislativo.

Le maggiori perplessità riguardano le parti riguardanti la firma digitale, il documento informatico e il contratto perfezionato in forma telematica.

Come ha osservato il Consiglio di Stato, la decisione di fotografare la situazione presente, che necessariamente riproduce lo stato della tecnica attuale, è quantomeno avventata. L'evoluzione tecnologica, infatti, potrebbe rendere obsoleto il Codice appena varato.

In secondo luogo bisogna considerare le dinamiche del mercato.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, le disposizioni concernenti la firma elettronica e i

contratti conclusi on line si applicano anche ai privati. In questo modo, però, il commercio elettronico è assoggettato a formalismi eccessivi che, verosimilmente, ne freneranno lo sviluppo.

La nuova disciplina, peraltro, nega qualsiasi validità formale alle modalità di sottoscrizione più usate nei contratti stipulati in rete.

Il Codice della PAD riconosce solo alla firma digitale la stessa efficacia giuridica e probatoria che l'articolo 2702 del codice civile conferisce alla scrittura privata.

Ciò significa che il processo

di adeguamento alle prescrizioni del Codice richiederà sicuramente notevoli sforzi a coloro che operano nel settore della contrattazione telematica.

Per tutte queste ragioni molti auspicano che il Governo torni sui suoi passi correggendo, entro il 1° gennaio 2006, le anomalie più evidenti del decreto legislativo 82/2005.

D'altra parte nei prossimi anni il Legislatore dovrà affrontare anche le implicazioni sociologiche connesse all'utilizzo generalizzato delle tecnologie informatiche. A tal proposito il Consiglio di Stato ha evidenziato i rischi derivanti dalla cosiddetta "digital divide".

Quest'espressione fa riferimento alla vera e propria discriminazione che colpisce le persone in ritardo con l'alfabetizzazione informatica.

Il problema riguarda, in particolare, gli anziani e i soggetti con bassa scolarità. Per contrastare fenomeni di questo tipo il Consiglio di Stato pone la necessità di realizzare programmi e interventi specifici a favore delle categorie escluse, per garantire al maggior numero di cittadini la possibilità di avvalersi dei nuovi strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico.



PAGAMENTO ANTICIPATO DI TASSE IPOTECARIE E DI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

Chiarimenti dell'Agenzia del Territorio.

Un piccolo passo avanti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi è stato compiuto il 23 febbraio 2005. Con un provvedimento dell'Agenzia del Territorio, è stata introdotta la possibilità di effettuare il pagamento anticipato, tramite depositi interni precostituiti, per le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, dovuti per i servizi erogati presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio.

La nuova procedura consente pagamenti contestuali all'erogazione dei servizi, con un notevole risparmio di tempo per l'intestatario dei depositi. Al termine dell'erogazione l'Ufficio rilascia un attestato che riporta la quota del deposito utilizzata e quella residua.

Le indicazioni sul procedimento di gestione dei depositi, con la descrizione di tutte le fasi che lo caratterizzano, sono state trasmesse dall'Agenzia del Territorio il 20 maggio 2005 (circolare n. 6).

Oggetto: Pagamento anticipato, tramite deposito interno, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, dovuti per i servizi ipotecari e catastali erogati presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

Agenzia del Territorio

CIRCOLARE N. 6 del 20.05.2005

Generalità

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio in data 23 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 marzo 2005, n. 49, è stata introdotta la possibilità di effettuare il pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali dovuti per i servizi erogati presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, attraverso l'utilizzo di depositi interni precostituiti in relazione al tributo da corrispondersi.

Il citato provvedimento prevede che il pagamento anticipato dei suddetti tributi, dovuti per le ispezioni ipotecarie e per le visure catastali, tramite l'utilizzo del deposito precostituito, è attivato a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo nella Gazzetta Ufficiale.

Il pagamento anticipato, tramite deposito precostituito, dei tributi dovuti per i servizi diversi dalle predette ispezioni e visure, per i quali è previsto il pagamento di tasse ipotecarie e di tributi speciali catastali, verrà successivamente attivato con effetto dalla data di diffusione di apposita comunicazione del Direttore dell'Agenzia del territorio.


Con la presente circolare vengono fornite indicazioni sul procedimento di gestione del deposito interno, che si articola nelle seguenti fasi:

- costituzione del deposito interno e successivo reintegro;
- utilizzazione da parte di soggetti associati;
- utilizzo del deposito interno per le consultazioni in modalità "self-service";
- utilizzo del deposito interno per le consultazioni richieste all'operatore dell'ufficio;
- chiusura del deposito.

1. Costituzione del deposito interno e successivo reintegro

Gli utenti, che intendono costituire un deposito interno per il pagamento delle tasse ipotecarie ovvero un deposito interno per il pagamento dei tributi speciali catastali, devono presentare apposita domanda, distinta per ciascuna tipologia di tributo, all'Ufficio provinciale competente alla erogazione del servizio.

I modelli delle domande per la costituzione del deposito di cui trattasi, predisposti sulla base degli schemi allegati al citato provvedimento, vengono allegati alla presente circolare per garantirne la più ampia e capillare diffusione.



I predetti modelli sono anche disponibili sul sito Internet dell'Agenzia del territorio all'indirizzo: www.agenziaterritorio.it/modulistica

L'Ufficio, verificata la regolarità e completezza della domanda, provvede a censire gli utenti nel sistema informatico tramite le relative applicazioni "Territorio" e/o "Conservatoria".

Nel caso di richiesta relativa ai servizi catastali, dette operazioni sono svolte dall'agente contabile; nel caso di richiesta relativa ai servizi di pubblicità immobiliare le medesime sono eseguite da personale con profilo di accesso al sistema informatico di tipo "Gestore" (chiave di livello "GEST").

Il deposito interno è intestato a nome del soggetto che lo costituisce ("intestatario"), il quale può utilizzarlo personalmente o anche mediante altri soggetti che vengono a lui associati in sede di censimento degli utenti (cc.dd. "utilizzatori associati").

A tale fine il richiedente (intestatario del deposito) deve indicare nella domanda anche i nominativi e le altre informazioni relative ai soggetti utilizzatori associati al deposito preconstituito.

In fase di creazione del "Deposito", l'Ufficio inserisce nel sistema informatico i dati identificativi dell'intestatario.

Dopo l'inserimento a sistema dei dati richiesti, l'utente può procedere alla costituzione del deposito interno, mediante versamento di un importo - a titolo di tributi speciali catastali ovvero di tasse ipotecarie - non inferiore ad euro 20,00.

Il pagamento deve essere eseguito, rispettivamente, presso gli sportelli catastali e presso i servizi di pubblicità immobiliare, che rilasciano specifica ricevuta.

Dette somme, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento 23 febbraio 2005, devono essere registrate nella contabilità giornaliera dell'Ufficio al momento del pagamento e costituiscono carico delle riscossioni dell'agente contabile da versare alla Tesoreria Provinciale dello Stato, con le modalità previste per ciascun Ufficio.

Il versamento minimo, sia per la costituzione del deposito che per i successivi reintegri, non può essere inferiore, come accennato, ad euro 20,00.

Un soggetto non può essere intestatario di più depositi per ciascuna tipologia di tributo.

2. Utilizzazione del deposito da parte di soggetti associati

Come evidenziato al paragrafo precedente, l'intestatario può utilizzare il deposito costituito personalmente o anche mediante altri soggetti, persone fisiche direttamente riferibili all'intestatario del deposito, qualificabili come "utilizzatori associati".

A tal fine, l'intestatario indica, nella domanda di costituzione del deposito, il nominativo, il codice fiscale e gli ulteriori dati degli

utilizzatori abilitati a fruire il deposito (l'intestatario medesimo e/o eventuali utilizzatori associati). Nell'ipotesi in cui tali utilizzatori non siano ancora registrati nel sistema informatico, dovranno essere censiti - con il profilo di "utente self-service".

L'intestatario può indicare la soglia di utilizzo del deposito per ogni sessione di lavoro.

In caso contrario, tale soglia coinciderà con l'intero deposito disponibile.

Qualora gli utilizzatori di un deposito siano più di uno, è opportuno che l'intestatario indichi, per ciascuno di essi (compreso l'intestatario medesimo), la soglia di utilizzo per ogni singola sessione di lavoro, al fine di evitare che, in caso di accessi simultanei, il deposito sia reso disponibile solo a chi ha aperto per primo la sessione di lavoro.

Nella domanda per la costituzione del deposito, le parti non compilate dell'apposito campo riservato agli utilizzatori dovranno essere barrate e annullate con l'apposizione della firma per esteso del richiedente (intestatario del deposito).

Al riguardo, occorre evidenziare che le modifiche, le variazioni o gli eventuali aggiornamenti riguardanti gli utilizzatori associati, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo (si pensi, a titolo esemplificativo, alla cessazione dello status di "utilizzatore associato", oppure alla variazione delle soglie di utilizzo), avranno effetto a far data dal giorno successivo a quello in cui l'Agenzia ne avrà ricevuto formale comunicazione.

Al fine di aggiornare l'elenco degli utilizzatori del deposito ovvero di variare le soglie di utilizzo previste per ciascuna sessione di lavoro, l'intestatario deve, pertanto, presentare apposita domanda all'Ufficio Provinciale presso cui è stato costituito il deposito.

RACCOLTA FONDI PER UN ORFANOTROFIO A KOLKATA (CALCUTTA - INDIA)

RACCOLTA FONDI:
via Pizzardi 26 - 20128 MILANO
Tel. (02) 2680972 - 326.7218047
www.yogamilano.it - info@yogamilano.it

Per aderire al progetto "Raccogli il tuo"
BANCA CREDITOCOOP LOMBARDO
Ag. di Veduggio (MILANO)
ANSI 80718 CIVILISERVICI: 808082
Info: Info@yogamilano.it
Cassa di risparmio: "Popolo e Lavoro"